

UNITÀ

6

CAPITOLO

1

Piani individuali di risparmio (Pir)



□ I Pir: uno strumento per finanziare le piccole e medie imprese

I piani individuali di risparmio (Pir), sono strumenti finanziari introdotti dalla legge di Bilancio 2017, la cui disciplina è stata soggetta ad alcune modifiche apportate negli anni successivi. Si tratta di una forma di investimento a medio-lungo termine, il cui obiettivo principale è di indirizzare i risparmi al finanziamento delle imprese italiane e, in particolare, delle Piccole e Medie Imprese (PMI), considerate una colonna portante dell'economia italiana.

Le persone fisiche che investono in Pir possono beneficiare di vantaggi fiscali, in quanto non pagano il 26% di imposta sul *capital gain*, purché l'investimento venga mantenuto per più di 5 anni. È possibile uscire dal piano in ogni momento, ma si perde l'agevolazione fiscale. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto a imposta sulle successioni e donazioni.

Le condizioni stabilite dall'inizio sono le seguenti: almeno il 70% del patrimonio conferito nel Pir deve essere destinato ad azioni o titoli di debito emessi da società italiane o radicate in Italia; nell'ambito di questa quota, il 30% deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. In sostanza, l'investimento deve riguardare titoli di società con un livello di capitalizzazione e liquidità di mercato non particolarmente elevato. Infine, il peso di ciascun emittente – sommando azioni e obbligazioni – non potrà superare il 10% del portafoglio complessivo, in un'ottica di diversificazione.

I Pir sono destinati solo alle persone fisiche per gli investimenti effettuati fuori dall'esercizio di impresa. Il legislatore ha stabilito in 30.000 euro l'anno la soglia massima d'investimento per ogni risparmiatore, pari a un tetto di 150.000 euro nel quinquennio. Gli strumenti finanziari idonei a configurarsi come piani individuali di risparmio sono i fondi comuni, le gestioni patrimoniali, i dossier titoli e le polizze assicurative. In caso di rimborso il controvalore deve essere reinvestito in analoghi strumenti finanziari.

□ Le novità della legge di Bilancio 2019

Con la legge di Bilancio 2019 sono stati introdotti ulteriori vincoli e condizioni allo strumento dei Pir. Si era infatti stabilito che il 3,5% dovesse essere investito in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole e medie imprese; un altro 3,5% doveva essere investito in quote o azioni di fondi per il *venture capital* (FVC) residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che destinavano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti per piccole e medie imprese.

Alla luce di tali misure, la legge di Bilancio 2019 aveva subordinato l'applicazione delle nuove norme al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato – Regolamento 651/2014/UE che definisce le condizioni affinché taluni aiuti di Stato siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In questo contesto è previsto che le PMI oggetto della misura (quelle con meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro e/o con un totale di bilancio inferiore ai 43 milioni, ammesse alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione) possono ricevere risorse a titolo di finanziamento del rischio per un importo massimo di 15 milioni di euro. Gli intermediari presso i quali sono costituiti i Pir devono quindi acquisire dalle PMI una dichiarazione che attesti che l'impresa non abbia ricevuto risorse finanziarie a titolo di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio superiori a 15 milioni di euro. Dalla stessa dichiarazione deve risultare che la PMI non quotata in un mercato regolamentato non ha operato in alcun mercato, vi opera da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale, oppure necessita di un investimento iniziale per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso in un nuovo mercato superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni. I fondi di *venture capital* sono tenuti a fornire una dichiarazione agli intermediari presso i quali sono costituiti i Pir che attesti che il fondo stesso rispetti i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2019.



FabioBaib/Stock

□ Le novità della legge di Bilancio 2020

La legge di Bilancio 2020 ha cercato di rilanciare i Pir, eliminando alcuni paletti introdotti con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019, che avevano suscitato tante critiche da parte degli operatori del settore finanziario.

La principale novità è la cancellazione dell'obbligo di investire il 3,5% in *venture capital* italiani (uno dei punti più contestati).

In secondo luogo, si prevede che non si applichi il vincolo dell'unicità degli investimenti per cui le casse previdenziali e i fondi pensione potranno investire in più piani di risparmio nel limite del 10% del loro patrimonio.

Inoltre, dal 2020 è previsto che il 70% dei capitali destinati ai Pir dovrà essere investito “in strumenti finanziari” derivanti da emissioni e collaborazioni con “imprese residenti nel territorio dello Stato o [...] con stabile organizzazione nel territorio dello Stato”.

In pratica, la nuova disciplina può essere così sintetizzata: almeno il 70% delle somme del piano di risparmio deve essere investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari emessi da imprese italiane o europee (il restante 30% può essere impiegato liberamente, nel senso che non ci sono vincoli di legge).

All'interno della quota del 70% relativa agli investimenti in strumenti legati alle imprese, almeno il 25% deve riguardare società che non fanno parte dell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e un ulteriore 5% deve riguardare imprese che non facciano parte nemmeno dell'indice Ftse Mid Cap di Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Ciò significa che il 30% (sempre riferito alla quota del 70% da investire nelle imprese) deve sostanzialmente andare alle PMI: le imprese quotate al Ftse Mib sono le cosiddette *blue chip* (a più alta capitalizzazione, quindi grandi imprese), mentre il Ftse Mid Cap raccoglie, come è facile intuire, medie imprese. In pratica, questo 5% potrà per esempio riguardare imprese quotate sull'Aim, il segmento dedicato alle piccole imprese.

Si tratta di una modifica che sostanzialmente abroga la riforma del 2019 (che invece aveva inserito i *venture capital* con almeno il 3,5% degli investimenti) e rimodula la quota relativa alle risorse da destinare alle medie imprese e alle piccole.

Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020 sono state accolte con molto favore, perché ritenute idonee a rilanciare lo strumento dei Pir, considerati un meccanismo fondamentale di incentivo del risparmio di lungo termine delle famiglie verso l'economia reale del Paese.

Fonti

- P. Bosi. M.C. Guerra, *I tributi nell'economia italiana*, Il Mulino, 2018
- P. Bosi. M.C. Guerra, *I tributi nell'economia italiana*, Il Mulino, 2019
- B. Weisz, *Decreto Fiscale: PIR, più investimenti nelle PMI*, PMI.it, 28 novembre 2019
- *Decreto Fiscale: PIR, più investimenti nelle PMI*, Investire, 14 gennaio 2020-05-18
- P.E. Gadda, *Investire 30 mila euro (senza tasse): la carica dei Pir, piani di risparmio individuali*, corriere.it, 13 febbraio 2017
- E. Marro, *Rilancio Pir, meno paletti*, corriere.it, 2 dicembre 2019